



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio gestione  
rapporti assicurativi

**Classificazione**

**Processo:** aziende

**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate

**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate

**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative

**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi entrate 2017

**Sottofascicolo:** magistrati onorari

**Internet:** no

**Minisito:** si

**Altri Uffici:** si

**Autore:** dn

Alle strutture territoriali

**Oggetto:** assicurazione giudici onorari di pace e vice procuratori onorari art.25, comma 5 d.lgs. 116/2017. Differimento termine delle denunce al 31.12.2017 e istruzioni operative.

Con la circolare 8 novembre 2017, n. 50 è stata illustrata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, disposta dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Tale disposizione ha previsto che *l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.*

Sulla base delle precedenti interlocuzioni e degli incontri avuti con il Ministero della giustizia, al paragrafo *Denuncia di esercizio e calcolo del premio assicurativo* è stato specificato che l'ufficio competente del citato dicastero ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa avrebbe presentato entro 30 giorni dall'emanazione della circolare la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio on line e che sarebbe stato riattivato il codice ditta intestato all'allora Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali) con sede legale e operativa in Roma Via Arenula, 70 e abbinato al codice fiscale 80184430587.

A seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero della giustizia ha rappresentato all'Istituto la necessità di affidare gli adempimenti gestionali relativi all'assicurazione in oggetto agli uffici giudiziari territorialmente competenti ed ha chiesto il differimento del termine di presentazione delle denunce al 31.12.2017.

Con nota del Direttore generale del 12.12.2017, protocollo 6313, è stato differito al **31 dicembre 2017** il termine per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia da parte dei Capi degli uffici giudiziari, che sono stati individuati dallo stesso Ministero della giustizia come segue:

1. per i giudici onorari di pace che operano all'interno di ciascun circondario, i Presidenti di Tribunale
2. per i vice procuratori onorari che operano all'interno di ciascun circondario, i Procuratori della Repubblica presso il Tribunale.

Considerato che l'obbligo assicurativo decorre dal 15.8.2017 e che i servizi telematici effettuerebbero il confronto tra la predetta data di inizio dell'attività e la data di trasmissione telematica della denuncia, richiedendo all'utente di inserire separatamente le retribuzioni per il periodo ante denuncia e per il periodo corrente, è stato concordato con il Ministero della giustizia che le denunce saranno presentate tramite Pec alle sedi competenti.

La presentazione di tali denunce da parte dei Presidenti di Tribunale e dei Procuratori della Repubblica presso i Tribunali deve pertanto essere effettuata, anziché attraverso i servizi telematici come indicato nella circolare 50/2017, compilando i moduli cartacei pubblicati in [www.inail.it](http://www.inail.it) disponibili al link <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo.html> da trasmettere tramite PEC alla sede Inail competente.

### **Istruzioni operative**

Le Sedi competenti riceveranno via PEC dai Presidenti dei Tribunali e dai Procuratori della Repubblica le denunce di iscrizione per l'assicurazione rispettivamente dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari composte dal Quadro A Denuncia di iscrizione Ditta - dati Anagrafici, dal Quadro B Denuncia di iscrizione - sede dei lavori, dal Quadro C Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti assimilati descrizione dell'attività e dal Quadro C1 Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi.

La Sede competente dovrà quindi provvedere ad aprire una PAT per ogni quadro B, C e C1 presentato. A tal fine a seconda dei casi dovrà essere riattivato il codice ditta cessato già registrato in GRA Web abbinato al codice fiscale indicato nella denuncia, oppure dovrà essere emesso un nuovo codice ditta.

Tenuto quindi conto che in deroga all'articolo 12, commi 1 e 3 del DPR 1124/1965 il nuovo termine di presentazione delle denunce è fissato al 31.12.2017, per permettere alle Sedi l'emissione dei corretti provvedimenti di assicurazione e conteggio del premio a seguito della presentazione della denuncia di apertura/riattivazione del codice ditta o di variazione per le denunce di apertura nuova PAT è in corso di rilascio in GRA Web la nuova "fonte denuncia" denominata "Capo Uff giudiziario art 25 D lgs. 116/2017".

Utilizzando questa particolare "fonte denuncia" la procedura GRA Web crea per il 2017 un unico periodo classificativo di tipo rata e calcola il premio di rata anticipata per l'anno 2017 senza applicazione delle sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000.

La "fonte denuncia" in discorso non sarà più utilizzabile a partire dal 1.1.2018, pertanto per le denunce presentate da tale data dovrà essere utilizzata la fonte denuncia "Ditta" con conseguente applicazione delle sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000 dalla data iniziale dell'inadempienza, come stabilito dalla circolare 56/2001.

Si precisa inoltre che secondo quanto concordato con il Ministero della giustizia i capi degli uffici giudiziari dovranno allegare alle denunce di iscrizione l'elenco nominativo del personale assicurato, indicando per ogni magistrato onorario il codice fiscale e la decorrenza dell'obbligo assicurativo (cioè 15.8.2017 se in servizio a tale data o una data successiva per il personale che ha assunto il servizio dopo il 15.8.2017).

In tal modo le sedi potranno verificare l'esattezza dell'importo dei dati retributivi indicati nelle denunce di iscrizione per l'anno 2017 e 2018 ed apportare se necessario le dovute correzioni.

### **Compilazione delle denunce**

Al fine di agevolare i Capi degli uffici giudiziari nella compilazione delle denunce il Ministero della giustizia emanerà apposita circolare.

A tal fine con nota della scrivente Direzione protocollo 21463 del 18.12.2017 sono state fornite al citato Ministero dettagliate istruzioni che saranno recepite nella circolare di imminente emanazione e che si riportano di seguito.

### **Quadro A Denuncia di iscrizione Ditta - dati Anagrafici**

Codice fiscale ditta: è il codice fiscale che individua il soggetto assicurante in capo al quale viene istituito il rapporto assicurativo e coincide con il soggetto giuridicamente tenuto a presentare la denuncia di iscrizione, apertura PAT o variazione nonché al pagamento dei premi assicurativi. Il codice fiscale in discorso deve essere indicato nel modello F24 o F24EP per pagare i premi.

Il "codice fiscale ditta" coincide pertanto con il codice fiscale del singolo ufficio giudiziario e quindi con quello del Tribunale o della Procura della Repubblica.

Ragione sociale: deve essere indicata per esteso la denominazione dell'ufficio giudiziario, ad esempio Tribunale di Roma, Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ecc.

Natura giuridica Tipo: indicare EN (ente pubblico non territoriale).

Data costituzione ditta: non compilare.

Codice ATECO (inserire se conosciuto): non compilare.

Iscrizione alla CCIAA di: non compilare.

Apertura post cessazione: non compilare.

Numero dipendenti occupati nella ditta: non compilare. Si tratta infatti di un dato statistico che interessa soltanto se riferito alle imprese.

Sede legale: nel caso di uffici giudiziari la cui attività è dislocata presso diversi palazzi di giustizia nella sezione "sede legale" del Quadro A deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio del Presidente del Tribunale oppure del Procuratore della Repubblica. Deve inoltre essere indicata obbligatoriamente la PEC del soggetto assicurante.

Sede corrispondenza: deve essere compilato solo se si vogliono ricevere le comunicazioni ad un indirizzo, anche di posta elettronica certificata, diverso da quello indicato nei dati della sede legale.

Legale rappresentante: indicare i dati anagrafici della persona a cui sono attribuite le funzioni di rappresentanza per la gestione del rapporto assicurativo con l'Inail, quindi i dati anagrafici del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica.

Tipo resp.: nel campo "tipo resp." del Quadro A deve essere indicato LR (legale rappresentante), in quanto la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali è attribuita al magistrato capo dell'ufficio giudiziario.

Domicilio: deve essere indicato il domicilio del legale rappresentante pro tempore del Tribunale o della Procura della Repubblica che normalmente coincide con l'indirizzo della casa di abitazione. Si precisa che è comunque possibile ai sensi dell'articolo 47 del codice civile eleggere espressamente per iscritto domicilio speciale per determinati atti o affari presso la sede legale dell'ufficio giudiziario. In tal caso con separata nota, da allegare alla denuncia per l'apertura del rapporto assicurativo e trasmettere sempre via PEC alla sede Inail competente, dovrà essere comunicata tale volontà.

### **Quadro B Denuncia di iscrizione - sede dei lavori**

Cod. ditta: l'articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale 12.12.2000 prevede che *l'INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta.*

Il codice ditta è associato al codice fiscale del "datore di lavoro", sia esso persona fisica o persona giuridica. Quindi, fermo restando il codice fiscale del "datore di lavoro", il codice ditta assegnato dall'Istituto all'atto dell'istituzione del rapporto assicurativo rimane immutato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo stesso cessi per assenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 4 del D.P.R. 1124/1965 e venga successivamente ricostituito.

Per quanto sopra il Tribunale o la Procura della Repubblica sono in possesso del codice ditta e quindi devono indicarlo nel quadro B, solo se hanno rapporti assicurativi in essere con l'Istituto oppure li hanno avuti in passato (in tal caso sarà riattivato il codice ditta preesistente, al cui interno le sedi istituiranno le nuove PAT con decorrenza 15/8/2017).

In ogni caso qualora il numero di codice ditta a suo tempo comunicato dall'Inail sia stato dimenticato, è possibile non compilare il relativo campo del modulo, in quanto in fase di lavorazione delle denunce le Sedi dell'Inail provvederanno ad individuarlo tramite il codice fiscale dell'ufficio giudiziario ad esso abbinato.

Pertanto *nel Quadro B* il soggetto assicurante deve inserire il codice ditta (attivo o cessato) qualora ne sia già in possesso, al cui interno la sede Inail competente provvederà ad istituire una nuova PAT. Diversamente il campo non deve essere compilato.

N. soggetti assicurati: deve essere indicato il numero di giudici onorari di pace o dei vice procuratori onorari a cui si riferiscono i dati retributivi indicati nel campo Anno in corso - importo totale retribuzioni del quadro **C1 Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi.**

Sede dei lavori: deve essere riportato l'indirizzo della sede di lavoro ex articolo 10 del decreto ministeriale 12.12.2000, vale a dire il luogo dove i magistrati onorari svolgono abitualmente l'attività.

Se l'attività è svolta in più strutture fisicamente separate, per "sede di lavoro" va intesa ogni singola "unità produttiva" così come definita dall'articolo 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008 e cioè ogni stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Come specificato nella circolare Inail 9/2002, in caso di articolazione in più strutture/uffici, va considerata quale "unità produttiva" autonoma - e, quindi, quale autonoma "sede di lavoro" - ogni struttura fisicamente separata dall'unità centrale (nel caso specifico dal Tribunale o dalla Procura della Repubblica), dovendosi presumere realizzata, in tale caso, la condizione dell'autonomia finanziaria e tecnico - funzionale dall'unità produttiva centrale.

La presunzione in parola dovrà intendersi superata solo in presenza di concordanti elementi oggettivi idonei a configurare la diversa struttura, ai fini degli adempimenti previsti dal già citato D.Lgs. n. 81/2008, non quale autonoma unità produttiva ma quale semplice dipendenza dell'unità produttiva centrale o, comunque, di altra unità produttiva.

Pertanto nel caso in cui i magistrati onorari operino in diverse strutture, i capi degli uffici giudiziari interessati dovranno valutare se le sedi di lavoro separate da quella principale (corrispondente nel caso specifico all'indirizzo della sede legale) siano da considerarsi semplici dipendenze oppure autonome "unità produttive".

Solo nel secondo caso devono essere compilati **tanti quadri B, C e C1 quante sono le sedi di lavoro**. Ad ogni sede di lavoro infatti verrà assegnato un numero di posizione assicurativa (PAT), che dovrà essere indicata in caso di infortunio nella relativa denuncia.

Si precisa inoltre che in occasione dell'autoliquidazione annuale dei premi da effettuarsi ogni anno entro il 16 febbraio, i capi degli uffici giudiziari dovranno comunicare per ogni PAT i dati retributivi dell'anno precedente, attraverso il servizio telematico Alpi online.

Si precisa altresì che l'autoliquidazione è per codice ditta, pertanto qualora nell'ambito dello stesso codice ditta siano presenti più PAT dovranno essere compilati i dati retributivi relativi ad ogni PAT, il che implica che i soggetti tenuti a denunciare le retribuzioni si coordinino tra loro, infatti non è possibile trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche se non sono stati compilati i dati relativi a tutte le PAT.

Responsabile della sicurezza: devono essere indicati i dati anagrafici del responsabile della sicurezza ex decreto legislativo 81/2008.

### **Quadro C Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti assimilati descrizione dell'attività**

Denuncia N.: deve essere indicato il numero progressivo delle posizioni assicurative che si chiede di istituire, tenuto conto di quanto riportato alla precedente lettera g).

Lavorazione N.: deve essere sempre indicato "01" (prima e unica lavorazione nell'ambito della denuncia), in quanto la classificazione tariffaria delle specifiche attività svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari impegnati abitualmente a svolgere le proprie funzioni mediante l'uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio è da individuare nella sola voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività: *Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali*

*e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili.*

Descrizione attività: oltre alla lavorazione (attività) svolta dai soggetti assicurati, deve essere specificato a seconda dei casi "assicurazione giudici onorari di pace" o "assicurazione vice procuratori onorari". Considerate le difficoltà operative che potrebbero verificarsi in fase di avvio dei rapporti assicurativi, deve essere allegato alla denuncia **l'elenco nominativo del personale assicurato**, indicando per ogni magistrato onorario il codice fiscale e la decorrenza dell'obbligo assicurativo (cioè 15.8.2017 se in servizio a tale data o la diversa data successiva per il personale che ha assunto il servizio successivamente al 15.8.2017). In tal modo le sedi dell'Inail potranno controllare l'esattezza dei dati retributivi indicati in denuncia.

### **Quadro C1 Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi**

Anno in corso – importo totale retribuzioni: l'importo da indicare **per ogni PAT** è quello relativo alla retribuzione imponibile ex articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 corrisponde alla retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto.

La retribuzione di ragguglio per l'anno 2017 è pari a 16.195,20 euro l'anno pari a 1.349,60 euro mensili, come comunicato con le circolari Inail 18 aprile 2017, n. 17 e 13 ottobre 2017, n. 44. L'importo mensile per espressa previsione di legge non è frazionabile, come già illustrato nella circolare 50/2017.

Pertanto ai fini del calcolo del premio assicurativo Inail **non** si deve dichiarare l'indennità pro capite spettante ai magistrati ma l'importo delle retribuzioni di ragguglio come peraltro precisato nella circolare 50/2017.

Inoltre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 l'importo mensile delle retribuzioni di ragguglio non è frazionabile. Pertanto, per i magistrati in servizio al 15.8.2017, per il periodo 15.8.2017 – 31.12.2017 devono essere considerate cinque mensilità pari a 6.748,00 euro (1.349,60x5).

Anno in corso – importo totale retribuzioni: ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere indicato l'importo totale delle retribuzioni relative al primo anno solare successivo a quello di inizio dell'attività, cioè 1.1.2018 – 31.12.2018. Ai fini della determinazione di tale importo la retribuzione annuale di ragguglio deve essere moltiplicata per il numero di magistrati onorari presumibilmente in servizio nel 2018. Anche tali dati retributivi devono essere esposti per ogni PAT.

Si prega di fornire la massima assistenza ai capi degli uffici giudiziari in modo da agevolare l'istituzione dei rapporti assicurativi in questione.

Il Direttore centrale  
dott. Agatino Cariola